**RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA**

**“CARTA DEL DOCENTE”**

la sentenza del **Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 1842 del 16 marzo 2022** ha riconosciuto, a beneficio dei docenti precari, il diritto ad usufruire dell’importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica;

- il diritto al riconoscimento della Carta docente ha ricevuto definitivo avallo in sede di legittimità, con la **sentenza n. 29961 della Cassazione civile,** Sez.Lav., depositata in data 27.10.2023, la quale, in estrema sintesi, ha stabilito che:

* la norma di legge che esclude gli insegnanti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dal diritto di assegnazione della carta ha natura discriminatoria;
* l’effetto discriminatorio va eliminato riconoscendo, a favore dei docenti non di ruolo, il medesimo importo assegnato ai docenti assunti a tempo indeterminato;
* nel caso in cui il docente finora escluso dal beneficio sia nel frattempo fuoriuscito dal sistema scolastico ha diritto al risarcimento del danno economico subìto.

In mancanza di una norma che abbia sottratto la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria, riservandola in via esclusiva alla legge, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all’art. 1, commi 121 e segg., della L. n. 107/2015, che riconosce il benefico al solo personale di ruolo, sulle preesistenti disposizioni previste dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.

In quest’ottica, la disciplina prevista dal C.C.N.L. di categoria in tema di formazione dei docenti va letta in chiave di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della L. n. 107/2015. Pertanto l’interpretazione di tali commi deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del citato C.C.N.L., regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “*strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in* *servizio*”; e non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la c.d. *Carta del docente*.

In conclusione, va dichiarata l’illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. *Carta del docente*, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Costituzione.

Sulla base delle motivazioni riportate in entrambe le sentenze, tutti i precari potranno agire per ottenere il riconoscimento della Carta docente attraverso una specifica ed autonoma azione.

**POSSONO PARTECIPARE AL RICORSO**

* **I docenti con uno o più contratti al 30 giugno (negli ultimi 5 anni);**
* **i docenti con uno o più contratti a al 31 agosto entro l’anno scolastico 2022/23 (negli ultimi 5 anni)**
* **il personale attualmente di ruolo per il riconoscimento dei pregressi anni di servizio a tempo determinato (ultimi 5 anni)**

**IL RICORSO È RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA E NON HA COSTI INIZIALI**

il ricorrente verserà ai legali una quota pari al 10%, oltre oneri fiscali, unicamente in caso di esito positivo del ricorso e la quota verrà calcolata sulla base del vantaggio economico complessivamente ottenuto.

**PER PARTECIPARE AL RICORSO GLI INTERESSATI DOVRANNO INVIARE RICHIESTA DI ADESIONE ALL’INDIRIZZO MAIL:**

[**ricorsiuilscuolamarche@gmail.com**](mailto:ricorsiuilscuolamarche@gmail.com)

**riportando nell’oggetto: “ricorso carta del docente”**

**AGLI INTERESSATI VERRÀ LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (DA COMPILARE)**

**UTILE PER L’AVVIO DEL RICORSO:**

* COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;
* CONTRATTO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE;
* COPIA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO;
* CERTIFICATO DEI SERVIZI SVOLTI;
* DIFFIDA INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE (ricevuta dell’invio e fotocopia dell’originale);